

Quale regime contabile per il 2015?

Data Articolo: 02 Febbraio 2015

Autore Articolo: Antonino Salvaggio

L'inizio del nuovo anno rappresenta il periodo in cui imprese e professionisti valutano la fruibilità del **regime contabile** da adottare nel corso del **2015**. Come va effettuata la valutazione? E quali sono le verifiche da fare?

Mentre per i soggetti che iniziano l'attività nel 2015, la scelta del **regime contabile** va effettuata sulla base di una previsione di fatturato, per i soggetti già in attività, la verifica deve essere effettuata sui dati relativi al periodo d'imposta precedente (il 2014).

I soggetti in contabilità semplificata dovranno verificare se sussiste per loro l'obbligo di passare alla contabilità ordinaria mentre i soggetti in contabilità ordinaria dovranno verificare se hanno la possibilità di optare per la contabilità semplificata.

Chi può usufruire del regime di **contabilità semplificata**?

Possono usufruire del **regime contabile** semplificato i soggetti (persone fisiche e società di persone) con un ammontare dei ricavi:

- non superiore a **400.000 Euro per le imprese esercenti attività di servizi**;
- non superiore a **700.000 Euro per le imprese esercenti attività diverse dai servizi**.

I contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività devono fare riferimento all'**ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente**. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Dopo la riforma dei regimi agevolati disposta dalla **Legge di stabilità**, a partire dal **2015**, i regimi fruibili sono il **regime ordinario**, il **regime semplificato** e il **nuovo regime forfettario** per gli autonomi, con esclusione di coloro che continuano ad applicare il vecchio regime dei minimi (con imposta sostitutiva al 5%) fino alla scadenza naturale perché continuano a possedere i requisiti (per ulteriori approfondimenti leggi l'articolo [Ecco come aderire al nuovo regime forfettario](#)).

Quindi, se non ricorrono i requisiti per l'applicazione del nuovo regime forfettario, il regime di contabilità semplificata costituisce il **regime contabile "naturale"** che si intende adottato, in assenza di diverse opzioni, per tutti quei contribuenti che possiedono i requisiti per accedervi.

Il **regime contabile semplificato** si protrae di anno in anno e, come abbiamo detto, la verifica del mancato superamento dei limiti deve essere effettuata all'inizio di ogni anno con riferimento ai ricavi dell'anno precedente.

Previa **espressa opzione**, i soggetti in regime di contabilità semplificata per natura, hanno la facoltà di adottare il **regime contabile ordinario**. L'opzione ha la durata minima di un anno ed è valida fino a revoca.

Sono invece obbligati ad applicare obbligatoriamente il **regime contabile ordinario** in base alla loro natura giuridica, indipendentemente dal volume di ricavi conseguito, i seguenti soggetti: le società di capitali, le società cooperative e mutue assicuratrici, gli enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, le stabili organizzazioni di società ed enti non residenti, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Antonino Salvaggio - Centro Studi CGN

<http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com>